

DECRETO DIRIGENZIALE N. 127 del 2 luglio 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Laboratorio "Chemia s.r.l." di San Giorgio del Sannio (BN) - D.G.R.C. 12/05/2006 n. 592 - Revoca D.D. n. 292 del 05/11/2007 - Iscrizione nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000;

PREMESSO che il Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155 modificato con L. 526/99 recante "Attuazione delle direttive n. 93/43/CEE e n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" ed, in particolare, l'art. 3 bis che prevede la fissazione di criteri e requisiti minimi per il riconoscimento dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche nell'ambito delle procedure di autocontrollo;

VISTA la normativa di settore riguardante la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari la quale stabilisce che le prove analitiche, ai fini dell'autocontrollo, possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, purché inseriti in appositi elenchi;

VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 120 e successive modifiche recante "Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio";

DATO ATTO che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 giugno 2004 ha sancito l'accordo recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo";

CONSIDERATO che il succitato Accordo Stato – Regioni prevede all'art. 4, punto 4 l'adozione di formale provvedimento con il quale le Regioni e le Province Autonome si impegnano a recepire i contenuti dell'Accordo stesso, al fine di dare concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto;

PRESO ATTO che con la deliberazione della G.R. n. 592 del 12/05/2006 pubblicata sul BURC n. 25 del 05/06/2006 è stato:

- recepito l'Accordo del 17 giugno 2004;
- istituito il Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo;
- disposta la procedura per l'iscrizione nel succitato Registro;

RICHIAMATO il suddetto Accordo Stato-Regioni per quanto concerne, in particolare, le modalità di espletamento delle verifiche ispettive da parte del Ministero della Salute e l'obbligo della pubblicazione, con cadenza annuale, dell'elenco dei laboratori iscritti nel Registro Regionale da comunicare al M.S.;

ATTESO che è stata completata la fase di realizzazione delle procedure necessarie per l'avvio e la gestione del Registro Regionale, formalmente istituito con la succitata D.G.R.C. n. 592/2006;

VISTA l'istanza datata 30/12/2006 e la documentazione ad essa allegata e quella prodotta ad integrazione, presentata dal Dott. Bosco Giuseppe in qualità di legale rappresentante del Laboratorio "Chemia s.r.l.";

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale n. 292 del 05/11/2007 il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, Prevenzione, Igiene Sanitaria ha rigettato la succitata istanza di iscrizione nel Registro

Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo, di cui alla D.G.R.C. n. 592/2006, del Laboratorio "Chemia s.r.l.";

VISTE

- la nota datata 22/04/2008 presentata dal legale rappresentante, nonché Direttore Responsabile del Laboratorio "Chemia s.r.l." dott. Bosco Giuseppe, con la quale ha trasmesso la copia del certificato di accreditamento secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e chiede, altresì, l'iscrizione dello stesso nel Registro Regionale dei Laboratori (D.G.R.C. n. 592/2006);
- l'istanza datata 14/06/2008 presentata dal dott. Bosco Giuseppe con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale n. 292/2007 e contestualmente la "rinuncia all'impugnativa del provvedimento di diniego ed a qualsiasi azione e/o domanda proposta e/o che potrebbe essere proposta avente causa, direttamente e/o indirettamente, dal DD. N. 292/2007, esonerando espressamente da qualsiasi responsabilità essa Regione Campania" ;
- la documentazione ad essa allegata e quella prodotta ad integrazione;
- le risultanze dell'istruttoria concernente la verifica, su base documentale, dei requisiti richiesti dalla D.G.R.C. n. 592/2006 per l'iscrizione nel Registro Regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover revocare il succitato DD. 292/2007 di rigetto della richiesta di iscrizione nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 592/2006) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo e di dover procedere all'iscrizione nello stesso Registro Regionale il laboratorio "Chemia s.r.l." con sede in San Giorgio del Sannio che ha inoltrato istanza alla Regione Campania – Settore Assistenza Sanitaria documentando la conformità ai criteri stabiliti con la citata deliberazione;

VISTE le risultanze dell'istruttoria concernente la verifica, su base documentale, dei requisiti richiesti dalla D.G.R.C. n. 592/2006 per l'iscrizione nel Registro Regionale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 06

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di revocare il decreto dirigenziale n. 292 del 05/11/2007 con il quale è stata rigettata l'istanza di iscrizione nel Registro Regionale dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo (D.G.R.C. n. 592/2006) del Laboratorio "Chemia s.r.l." di San Giorgio del Sannio (BN);
- di iscrivere nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 592/2006) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo il laboratorio "Chemia s.r.l." diretto dal dott. Bosco Giuseppe con sede in Via A. De Gasperi n. 63 San Giorgio del Sannio (BN) per l'effettuazione delle prove o gruppi di prove riportati nell'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di precisare che l'iscrizione nel Registro Regionale è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata;
- di precisare, inoltre, che ai sensi del punto 4.2 della D.G.R. n.593/2006 la mancata comunicazione da parte del legale rappresentante del laboratorio alla Regione Campania – Settore Assistenza Sanitaria, dell'avvenuto accreditamento entro 36 mesi dalla data dell'istanza di iscrizione nel Registro Regionale, da parte dell'organismo di accreditamento, comporta la cancellazione d'ufficio dal registro regionale senza la possibilità di reiterare l'istanza di iscrizione;
- di fare obbligo al legale rappresentante del suddetto laboratorio di comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento;
- di riservarsi, in qualunque momento, l'effettuazione di verifiche ispettive, secondo modalità e termini di cui all'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004;

- di notificare copia del presente provvedimento al succitato Laboratorio nonché all'A.S.L. BN/1 ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza, così come disciplinata dal punto 6.2 della D.G. R. 592/2006;
- di inviare copia al Settore Veterinario Regionale ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta

Allegato**Laboratorio "Chemia s.r.l."
Sede in Via A. De Gasperi n. 63 - 82018 San Giorgio del Sannio (BN)**

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accredimento ORL
Alimenti - H2O	Coliformi totali		In Accredimento
Alimenti - H2O	Coliformi fecali		In Accredimento
Alimenti - H2O	Escherichia coli		In Accredimento
Alimenti - H2O	Streptococchi fecali		In Accredimento
Alimenti - H2O	Salmonella		In Accredimento